

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-643 del 12/02/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. 2218/15. AREA DI PROPRIETA' CMC IMMOBILIARE SPA, UBICATA IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA TRIESTE N. 76. PROPONENTE: CMC IMMOBILIARE SPA. ESITO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA L. 241/90 E SMI E FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE, NEL PROVVEDIMENTO N. 3595 DEL 14/10/10 DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO PER LA BONIFICA (POB) DEI SUOLI"), DEL TERMINE TEMPORALE ENTRO CUI DOVRA' ESSERE PRESENTATA VARIANTE AL POB APPROVATO O, IN ALTERNATIVA, DOVRÀ ESSERE DATA ATTUAZIONE AL POB STESSO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-671 del 11/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. 2218/15. AREA DI PROPRIETA' CMC IMMOBILIARE SPA, UBICATA IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA TRIESTE N. 76.

PROPONENTE: CMC IMMOBILIARE SPA

ESITO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA L. 241/90 E SMI E FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE, NEL PROVVEDIMENTO N. 3595 DEL 14/10/10 DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO PER LA BONIFICA (POB) DEI SUOLI"), DEL TERMINE TEMPORALE ENTRO CUI DOVRA' ESSERE PRESENTATA VARIANTE AL POB APPROVATO O, IN ALTERNATIVA, DOVRÀ ESSERE DATA ATTUAZIONE AL POB STESSO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che con provvedimento n. 3595 del 14/10/10 del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna veniva approvato il documento *"Progetto Operativo per la bonifica dei suoli"* e sua integrazione (presentato dalla Società CMC Immobiliare spa (CF: 01254420399) – con sede legale in comune di Ravenna, via Trieste n. 76), il quale sostanzialmente per il Sito di proprietà prevedeva la realizzazione degli interventi di rimozione e conferimento del terreno ad idonei impianti autorizzati (propedeutici alla riqualificazione dell'area) in due fasi temporalmente ben distinte (*FASE I - interventi di bonifica nell'area commerciale, FASE II - interventi di bonifica nell'area residenziale nord*), considerato che l'intervento edilizio di riqualificazione sarebbe avvenuto anch'esso per fasi successive;

VISTA la nota prot. DS-4-2012/EM del 29/06/12 con cui la Società comunicava l'impossibilità di poter dar corso alle attività di bonifica secondo le modalità e tempistiche programmate - stante l'imprevisto prolungarsi dei tempi di approvazione del PUA relativo al progetto di riqualificazione dei comparti 8 e 9 coinvolti - dichiarando che tale ritardo non avrebbe pregiudicato in alcun modo il buono corso della bonifica dei terreni e comunicando che avrebbe prontamente comunicato eventuali aggiornamenti in merito alla tempistica;

DATO ATTO che nel documento *"Integrazioni al Progetto Operativo di bonifica dei suoli"* Codesta Società indicava che - preliminarmente all'esecuzione delle attività di bonifica dell'area CMC - avrebbe proceduto alla dismissione e demolizione degli impianti esistenti nella zona occupata dall'impianto SIC (della Società Adriatica Impianti e Cave spa) operante nell'ambito dei settori di produzione di calcestruzzo e conglomerato bituminoso;

DATO ATTO che l'impianto SIC veniva definitivamente chiuso a far data dal 20/06/17 (rif. a determina n. DET-AMB-2017-1065 del 03/03/17) ma non risultavano successivamente pervenute a questa SAC le informazioni circa l'avvenuta demolizione degli impianti e strutture interraste afferenti all'area SIC e gli aggiornamenti e/o indicazioni in merito alla tempistica per poter dar corso alle attività di bonifica secondo le modalità programmate;

VISTA la nota PGRA/2018/9073 del 13/07/18 con cui questa SAC, in assenza di documentazione in merito, individuava un termine di 60 giorni entro cui la Società avrebbe dovuto dare riscontro aggiornato sulle eventuali attività di demolizione degli impianti e strutture interraste afferenti all'area SIC condotte nonché indicazioni in merito alla tempistica correlata alle attività di bonifica secondo le modalità programmate;

VISTA la nota del 13/09/18 (acquisita agli atti con PGRA/2018/12066 del 14/09/18) con cui la Società comunicava che:

- ✓ *"le aree di titolarità interessate dal procedimento di bonifica, al momento dell'approvazione del relativo progetto da parte della Provincia di Ravenna, ricadevano nei sub-comparti 8 e 9 del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) "Darsena di città" approvato dal Consiglio Comunale il 5 dicembre 1995. in attuazione del predetto PRU, la Stessa aveva presentato un Piano Urbanistico Esecutivo (PUE), approvato con delibera consiliare del 2 ottobre 2001 e decaduto per decorso del termine decennale di validità senza che fosse stata data esecuzione ad alcuna delle sue previsioni;*
- ✓ *con delibera di Consiglio Comunale n. 16834/7 del 5 febbraio 2015 veniva approvato il POC Darsena, che costituisce il nuovo riferimento pianificatorio per l'attuazione dei comparti della Darsena, tra cui i sub-comparti 8 e 9.*

Sulla base della nuova disciplina urbanistica dell'area, la Società sta predisponendo un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) nell'ambito del quale prevede soluzioni di sviluppo in parte diverse da quelle originariamente preventivate;

- ✓ *conseguentemente, il progetto di bonifica a suo approvato dalla Provincia nel 2010 dovrà necessariamente essere adeguato alle destinazioni d'uso che saranno insediate nei sub-comparti 8 e 9 in attuazione del nuovo PUA;*
 - ✓ *nelle more dell'approvazione del predetto PUA, la Stessa aveva in ogni caso provveduto alla demolizione degli impianti esistenti nella zona occupata dall'ex stabilimento SIC mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) PG 129161/2018 per Demolizione di impianti produttivi del 18 luglio 2018, attività quest'ultima propedeutica alla effettuazione della successiva analisi dei suoli;*
 - ✓ *su parte dell'area di titolarità è prevista la realizzazione, da parte dell'Amministrazione comunale, della rete fognaria e relativa idrovora - opere facenti parte del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (DPCM del 25/05/16), tenuto conto che ovviamente i predetti lavori saranno eseguiti previo completamento di tutte le attività di bonifica che si rendessero necessarie.*
- Per necessità temporanee, nelle aree precedentemente occupate dagli impianti dell'ex stabilimento SIC demoliti, potranno essere eventualmente collocati le attrezzature e macchinari della scrivente, compresi quelli attualmente presenti lungo il traccio della nuova infrastruttura fognaria;*
- ✓ *non appena sarà definito il futuro scenario di sviluppo dei sub-comparti 8 e 9, effettuerà una nuova campagna di caratterizzazione, sulla base della quale predisporrà un nuovo progetto di bonifica dei terreni che tenga conto degli esiti delle verifiche compiute e delle nuove destinazioni d'uso localizzate dal PUA”;*

DATO ATTO che la Società faceva generale riferimento alla necessità di presentare un nuovo PUA (con previsione di soluzioni di sviluppo in parte diverse da quelle originariamente preventivate, in funzione del mutato scenario urbanistico a seguito dell'approvazione del POC Darsena), senza indicare alcun termine temporale specifico;

RITENUTO in ogni caso necessario per questo SAC fissare tempistiche certe per la presentazione del nuovo progetto di bonifica a variante del precedente (cui non è mai stato dato adempimento), stante il non aggravio del quadro di potenziale contaminazione all'epoca riscontrato;

VISTA la nota PGRA/2018/15713 del 13/11/18 con cui questo SAC richiedeva agli Enti in indirizzo, ognuno per gli aspetti di propria competenza, di valutare ed esprimersi in merito alla necessità di fissare - e in quale ordine di grandezza temporale - una data di scadenza entro cui la Società avrebbe dovuto trasmettere agli Enti competenti il documento di VARIANTE al Progetto Operativo di Bonifica approvato a suo tempo dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3595 del 14/10/10:

DATO ATTO che non pervenivano osservazioni in merito;

RITENUTO di dover integrare quanto disposto con il predetto provvedimento n. 3595 del 14/10/10 della Provincia di Ravenna inserendo l'indicazione esplicita del termine temporale al 31/12/2019 entro il quale Codesta Società dovrà in alternativa:

- 1) presentare idonea variante progettuale al POB oggetto di precedente approvazione;
- o, in alternativa,
- 2) dare attuazione a quanto già disposto provvedimento n. 3595 del 14/10/10 della Provincia di Ravenna,

VISTA la nota PG/2019/5560 del 14/01/19 con cui questo SAC comunicava - ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. - l'avvio di procedimento volto all'integrazione nel provvedimento n. 3595 del 14/10/10 della Provincia di Ravenna (di approvazione del documento “Progetto Operativo per la bonifica dei suoli”), della esplicita indicazione del termine temporale di cui sopra e successivi adempimenti;

DATO ATTO che nella medesima nota venivano esplicitamente indicati:

- la facoltà in capo alla Società di prendere visione degli atti del procedimento nonché produrre - nel termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della stessa - memorie e/o documenti che questo SAC avrebbe avuto cura di considerare in quanto pertinenti e rilevanti;

- che il termine previsto per la conclusione del procedimento era pari a 30 gg decorrenti dalla data di ricezione della nota stessa di avvio;

ATTESO che, entro i termini ivi indicati, la Società non presentava memorie e/o documenti pertinenti e rilevanti;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DICHIARARE CONCLUSO il procedimento d'ufficio avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/90 e smi e finalizzato all'integrazione, nel provvedimento n. 3595 del 14/10/10 della Provincia di Ravenna (di approvazione del documento "*Progetto operativo per la bonifica (POB) dei suoli*"), del termine temporale entro cui dovrà essere data attuazione al POB stesso o, in alternativa, dovrà essere presentata variante al Progetto Operativo (POB) già approvato.
 2. DI STABILIRE che **la presente determina integra e sostituisce le disposizioni di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3595 del 14/10/10, con tutte le seguenti condizioni e prescrizioni sotto indicate e riportate.**
 3. DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - il documento "*Progetto operativo per la bonifica (POB) dei suoli*", presentato dal Proponente Società CMC Immobiliare spa (CF: 01254420399) – con sede legale in comune di Ravenna, via Trieste n. 76) con le seguenti osservazioni e prescrizioni:
 - la planimetria di destinazione d'uso del suolo (previsto con l'intervento di riqualificazione dell'area) è riportata in allegato (Figura 2) e prevede la compresenza di aree ad uso "*verde pubblico, privato e residenziale*" ed aree ad uso "*commerciale/industriale*";
 - la Società, in funzione della potenziale contaminazione riscontrata nei terreni e degli interventi di riqualificazione ivi previsti, in sede di presentazione del documento di Analisi di Rischio sito-specifica, ha esplicitamente optato per il raggiungimento delle CSC (per rispettiva destinazione d'uso) quale obiettivo di bonifica;
 - considerato che l'intervento di riqualificazione è previsto per fasi successive, si prende atto che la realizzazione degli interventi di rimozione e conferimento dei terreni ad idonei impianti autorizzati avverrà in due fasi (Figura 4) temporalmente ben distinte:
 - a) FASE I, interventi di bonifica nell'area commerciale (rif. CSC col. B), con un volume stimato di terreno da movimentare pari a 200 metri cubi (circa 200 mq * 1 m);
 - b) FASE II, interventi di bonifica nell'area residenziale nord (rif. CSC col. A), con un volume stimato di terreno da movimentare pari a 13.718 metri cubi (circa 9.145 mq * 1,5 m);
- restando inteso che le profondità stimate potrebbero subire variazioni in fase di esecuzione degli scavi in casi di rinvenimento della falda superficiale ad una profondità minore di 1,5 m dal piano campagna e/o di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione nei suoli a profondità maggiori. In ogni caso gli scavi interesseranno solo la porzione di suolo insaturo; per quanto concerne il suolo saturo, infatti, si farà riferimento allo stato di qualità delle acque sotterranee da valutare con idoneo monitoraggio;
- si dà atto che, per quanto riguarda la gestione dei materiali scavati (su idonea piazzola in calcestruzzo adeguatamente impermeabilizzata), la Società intende avvalersi del deposito temporaneo. Si ricorda che, per avvalersi delle disposizioni sul "*deposito temporaneo*", la

Società è tenuta al rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni sopracitate non è soggetto a specifica autorizzazione; sono comunque fatti salvi gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

- secondo il crono-programma indicato dalla Società, sono previste le seguenti tempistiche per l'esecuzione delle predette attività:

a) Fase I: circa 2 settimane lavorative;

b) Fase II: circa 4 settimane lavorative;

4. DI DARE ATTO che la Società ha provveduto alla demolizione degli impianti esistenti nella zona occupata dall'ex stabilimento SIC mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) PG 129161/2018 per Demolizione di impianti produttivi del 18 luglio 2018, attività quest'ultima propedeutica alla effettuazione della successiva analisi dei suoli (originariamente prevista durante el attività di cui alla Fase II).
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e a norma di quanto previsto in merito dalla DGR n. 2218/2015 al punto 5.2.1, la Società dovrà presentare - **prima dell'avvio delle operazioni di bonifica in oggetto** (anche suddivise per fasi temporali) - una garanzia finanziaria pari al 20% (venti%) della spesa prevista per l'intervento (indicata dalla Società nella tabella sotto-riportata), a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica così come integrato dalle prescrizioni e condizioni tutte indicate nel presente provvedimento.

Stanti le due fasi di intervento temporalmente separate, FASE I e FASE II potranno procedere in maniera disgiunta e le relative comunicazioni seguiranno iter distinti. A tale fine, la Società presterà - comunque prima di eseguire la relativa fase di intervento - due garanzie finanziarie separate, calcolate fin da ora come di seguito:

FASE I	garanzia finanziaria: 27.000 euro *20% = 5.400 euro
FASE II	garanzia finanziaria: 1.857.925,75 euro *20% = 371.585,15 euro

A norma di quanto disposto al paragrafo 5.2.1 della DGR n. 2218/2015 Ente garantito è il Comune di Ravenna (Comune di Ravenna, Piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna), al quale dovrà essere trasmesso l'originale della garanzia finanziaria. Conseguentemente l'importo garantito verrà incamerato dal Comune di Ravenna, e la fideiussione escussa, in tutti i casi di mancata/inesatta/ritardata/incompleta attuazione dei predetti interventi qualora la Società, diffidata a procedere alla corretta esecuzione, non provveda nei termini e modi stabiliti da questa SAC.

La certificazione di completamento degli interventi di bonifica (anche per stralci temporalmente distinti), rilasciata da questo SAC ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 c. 13 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, costituirà titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria presentata (a norma dell'art. 248 comma 3 del medesimo decreto legislativo).

6. DI DARE ATTO che al termine delle attività di scavo, la Società eseguirà le seguenti attività di collaudo:

- Fase I: n. 1 campione fondo scavo (medio di 5 aliquote) e n. 1 campione (medio di 5 aliquote) ogni 10 metri lineari per ogni parete. Set analitico: metalli, IPA, C<12, C>12;
- Fase II: n. 1 campione fondo scavo (ogni 400 mq di fondo scavo) e n. 1 campione (medio di 5 aliquote) ogni 10 metri lineari per ogni parete. Set analitico: metalli, IPA, C<12, C>12;

7. **DI STABILIRE che entro il 31/12/2019** la Società dovrà, in alternativa:

- a) dare attuazione a quanto già disposto provvedimento n. 3595 del 14/10/10 della Provincia di Ravenna, modificato e sostituito con la presente determina, e pertanto:

- i. **trasmettere gli esiti delle attività integrative di indagine ambientale** previste nella **zona occupata dall'ex stabilimento SIC (di cui al predetto punto 4.)**. Sulla base degli esiti analitici ottenuti potrebbe essere necessario, per la Società, rivedere il modello concettuale del Sito;
 - ii. **eseguire e concludere gli interventi di cui al punto 3. di rimozione e conferimento dei terreni contaminati** ad idonei impianti autorizzati;
- b) **trasmettere** agli Enti competenti **una Variante progettuale al Progetto Operativo di Bonifica** oggetto di precedente approvazione.
8. DI STABILIRE che **al termine delle operazioni di rimozione dei terreni, e comunque non oltre il 30/04/2020**, la Società dovrà effettuare in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE **una prima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee completa su tutto il Sito oggetto di studio**, sostituendo e/o integrando eventuali piezometri rimossi durante le operazioni di scavo.
Sulla base degli esiti ottenuti dovranno essere rivalutati e/o confermati gli esiti dell'Analisi di Rischio già condotta, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. riguardo al punto di conformità.
9. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 0544/210556 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
10. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
11. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.